



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Prot. n. 96301

San Marino, 2 settembre 2014/1713 d.f.R

Ill.mi Consiglieri

Elena Tonnini

Grazia Zafferani

e p.c Ufficio Segreteria Istituzionale

Sede

In riferimento alla interpellanza depositata in data 14 luglio 2014 dal Consigliere Elena Tonnini, alla quale si è associato per la risposta orale il Consigliere Grazia Zafferani, volta ad ottenere chiarimenti in merito all'attività della società "S.p.a. San Marino Adventures", si risponde come segue.

1. Ad oggi la convenzione stipulata con la società "S.p.a. San Marino Adventures" non è stata rinnovata. La Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, con l'ausilio degli uffici competenti, sta attualmente vagliando le richieste avanzate dalla società nell'istanza presentata il 29 ottobre 2013 al fine di verificare la possibilità di rinnovo della convenzione nel rispetto dei vincoli dell'area, delle ragioni di sicurezza del luogo e degli utenti e delle necessità della parte pubblica.
2. Dai riferimenti degli uffici non si evince in maniera chiarissima se tutti gli obblighi sono rispettati. E' dunque imprescindibile inserire clausole più precise nella nuova convenzione. In sede di eventuale rinnovo della convenzione verranno conseguentemente precisati tutti gli obblighi che devono essere rispettati dalla società.
3. La società a seguito della firma della convenzione ha depositato presso l'Avvocatura dello Stato copia delle polizze assicurative che coprivano il periodo compreso tra il 17/09/2007 e il 31/12/2008. E' evidente che vanno depositate anche le copie dei periodi successivi ed a questo proposito è stato richiesto all'Avvocatura di concordare l'attivazione di una procedura in tal senso.
4. La società ha depositato presso l'UGRAA fidejussione bancaria di importo pari ad € 60.000 a favore dello Stato prevista nella convenzione, valida fino al 31/12/2008. Anche a questo proposito è imprescindibile a mio avviso che si attivi una procedura che garantisca la copertura anche fideiussoria per tutta la durata della convenzione.
5. Si ritiene che in sede di eventuale rinnovo di convenzione debbano essere valutate e perseguite le migliori e più vantaggiose condizioni a favore dell'Ecc.ma Camera. Pertanto le condizioni poste dal proponente sono in corso di valutazione in un più ampio disegno di rinnovo della convenzione.
6. La San Marino Adventures non ha corrisposto il canone per il periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012 per euro 7.425,12, per il periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013 per euro 7.425,12 e per il

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 480
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

periodo dal 01-01-2014 ad oggi per euro 8.910,15 come rivalutato del 20% in base alla attuale legislazione in materia, asserendo che tali importi vadano scomputati in ragione degli interventi effettuati dalla società per ripristinare l'area in questione dopo la copiosissima nevicata del 2012, che ha creato danni alle strutture e imposto lavori di sistemazione e rifacimento, che secondo la società sarebbero stati a carico della parte pubblica. Tale aspetto è in corso di verifica e andrà regolato prima della stipula della nuova convenzione.

7. Per quanto attiene all'area ad oggi utilizzata come parcheggio autobus si precisa che non vi sono nelle immediate vicinanze aree pubbliche o private con destinazione d'uso urbanistica a parcheggio; pertanto, qualora tale parcheggio sia realizzato e venga utilizzato, come dichiarato dal titolare in una propria nota, è evidentemente soggetto ad un rapporto tra privati, di cui l'Amministrazione non è a conoscenza. Anche per quanto riguarda il trasporto navetta si riferisce che dalle note degli uffici non si evince la presenza di alcun servizio navetta attivato, che emerge invece nella documentazione del titolare già citata. Ad ogni buon conto anche tale aspetto andrà esattamente definito prima della stipula della nuova convenzione.
8. Il controllo è deputato agli uffici della Pubblica Amministrazione, ognuno per propria competenza.
9. La convenzione ed il contratto sottoscritti prevedono che la società S.p.a. San Marino Adventures possa effettuare interventi volti alla realizzazione di un Percorso Acrobatico Forestale ed "alla realizzazione, sempre su suolo pubblico, di un manufatto precario in legno ad uso bar, biglietteria e servizi annessi, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Particolareggiato della Zona a vincolo particolare panoramico paesistico". Risulta peraltro agli atti l'autorizzazione Sanitaria rilasciata, in data 6 novembre 2012, dal Dipartimento Prevenzione - U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare.
10. Dai riferimenti degli uffici si evince che da verifica agli atti non risulta alcuna segnalazione riferita alla pubblicità di servizi non contemplati in licenza, ossia nei sopralluoghi eseguiti in occasione di verifiche amministrative non si è riscontrata alcuna menzione ad organizzazione di attività di Ponylandia e di Soft-Air.
11. A San Marino non esiste norma specifica in materia di sicurezza di percorsi acrobatici. Rifacendosi agli standard europei ed anche alle procedure autorizzative italiane, le quali si rifanno a loro volta alla EN15567, ovvero nella norma indicativa nella certificazione del prodotto finale, occorre precisare che, pur non essendo la norma citata obbligatoria, tuttavia rappresenta lo stato dell'arte riguardo alla progettazione, realizzazione e gestione di un parco. E' pertanto utile farvi riferimento, sia all'atto di commissionare la realizzazione un parco che nel corso della gestione. UNI ha pubblicato nel 2008 le norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008, che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature. La certificazione del parco prevede un iter tecnico-burocratico assai dispendioso con una prima valutazione da parte di un organismo di certificazione e sopralluoghi con cadenze annuali per analizzare eventuali variazioni. Le citate norme prevedono che prima dell'apertura la struttura sia certificata da un ente abilitato, così come tutte le manutenzioni in corso di gestione. Inoltre un parco avventura è assimilabile ad un locale di pubblico spettacolo e come tale, in Italia, è soggetto a licenza da parte della Commissione di Vigilanza sui luoghi di spettacolo in base al vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Tale Commissione si esprime in merito all'agibilità dell'impianto. Dalla documentazione presentata dalla società in esame, appare che la San Marino Adventures S.p.A. ha ottenuto le autorizzazioni sammarinesi per l'utilizzo del parco ma non ha seguito il percorso di certificazione sopra descritto che tuttavia, come già detto, risulta auspicabile ma non obbligatorio.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO E AMBIENTE

Il Servizio Protezione Civile, dopo aver acquisito tutta la documentazione a riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, riferisce che dalla documentazione fornita dalla società S.p.A. San Marino Adventures si riscontra che in data 11 febbraio 2008 veniva redatto un Certificato di Collaudo a firma dell'ing. Giampaolo Marchesi in cui venivano collaudate tutte le attrezzature inerenti i percorsi acrobatici quali funi, reti, piazzole. In tale documento il collaudatore dettava delle prescrizioni tra cui la verifica periodica dei percorsi da parte degli addetti alla manutenzione e/o gestione e la stesura di un nuovo collaudo in caso di eventi atmosferici eccezionali.

In data 04 aprile 2013 la ditta Verde Verticale s.n.c., azienda certificata ETW European Tree Worker, con sede in Parma, rilasciava Dichiarazione di conformità di costruzione relativa ai materiali e loro installazione secondo la norma UNI 15567-1.

Altro importante fattore è la professionalità degli addetti che devono addestrare il pubblico sui percorsi, essere addestrati per effettuare una rapida evacuazione in caso di emergenza o un'operazione di soccorso ad una persona in difficoltà.

Dal riferimento degli uffici si evince che le norme di competenza della U.O.C. Sicurezza sul Lavoro, relativamente agli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono applicabili in presenza di personale dipendente; risulta che l'azienda in esame non sia stata oggetto di alcun controllo preventivo - verifica, in quanto:

- l'azienda non rientra tra le attività produttive e, conseguentemente, per la stessa non è stata richiesta (non è obbligatorio richiedere) alcuna autorizzazione preventiva / controllo da parte della U.O.C. Sicurezza sul Lavoro per l'inizio dell'attività (parere preventivo per Avvio alla Produzione);
- dalle informazioni in possesso al competente ufficio, non risulta che negli ultimi anni l'azienda avesse dipendenti, mentre risulta averne due nel 2014 (due dipendenti tra cui il titolare);
- l'azienda non ha trasmesso al competente Dipartimento le nomine del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico del Lavoro, e/o di impresa a basso rischio, nomine - comunicazioni obbligatorie in presenza di dipendenti (ad esclusione dei lavoratori stagionali con durata inferiore ai sei mesi). Si rammenta che le stesse vanno trasmesse entro 6 mesi dalla data di assunzione e sempre che non siano lavoratori stagionali con contratto di durata inferiore ai 6 mesi. Per i suddetti motivi l'UOC Sicurezza sul Lavoro ha comunicato che l'azienda non è stata oggetto di controlli preventivi o programmazione di interventi di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

12. Il rilievo dell'infortunio in oggetto è stato eseguito dalla Sezione Antincendio appartenente al Corpo di Polizia Civile; al termine delle indagini preliminari il Rapporto Giudiziario è stato trasmesso alla Magistratura che ha delegato il Corpo alla prosecuzione delle indagini. L'area sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria è quella relativa al percorso n. 15, dal quale è precipitato il soggetto in questione. Il percorso n. 7 ha partenza dallo stesso albero del percorso n. 15, quindi ambedue i percorsi risultano non accessibili fino a quando il Magistrato non disporrà il dissequestro. In passato (2008 e 2012) il Corpo di Polizia Civile ha rilevato altri due infortuni con rilevanza penale occorsi a soggetti minorenni.

13. La licenza d'esercizio ad oggi è attiva in quanto non è pervenuta alcuna disposizione cautelare derivante dall'infortunio verificatosi in data 12 luglio 2014 all'interno dell'area; non risultano altresì elementi da configurarsi nella casistica prevista dalla Legge 40/2014, per l'adozione di un provvedimento di sospensione d'Ufficio della licenza d'esercizio. Per quanto concerne la precedente segnalazione d'infortunio, occorso ad un utente nella medesima struttura, agli atti risulta l'archiviazione disposta dal Tribunale Commissariale Civile Penale ed un riferimento del Servizio di Protezione Civile circa la rispondenza ai requisiti di sicurezza.

14. Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio firmare un regolamento, che costituisce a tutti gli effetti un contratto vincolante con la San Marino Adventures, sottoscrivendo il quale si "rinuncia



**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

già da ora ad ogni azione civile e penale, anche di ordine risarcitorio e/o assicurativo, contro la San Marino Adventures Srl". Gli infortunati sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato. L'ISS ha comunicato che, al fine del recupero delle spese sostenute dall'ISS, nel caso di cittadini italiani si applicano le disposizioni previste dalla Convenzione italo-sammarinese in materia di sicurezza sociale.

15. Nell'assicurazione di cui alla risposta 3 non sono ricomprese attività di soft-air e di ponylandia.
16. Agli atti degli uffici risultano autorizzate n. 3 indicazioni stradali. Gli uffici competenti hanno nel tempo effettuato alcune segnalazioni ed elevato una sanzione relativamente alla presenza di indicazioni segnaletiche non autorizzate.



Il Segretario di Stato
Antonella Mularoni